

Il teorema del fisco... evasore



Un bel giorno decisi di ragionare sui massimi sistemi della tassazione.

E argomentai così: Tizio e Caio hanno lo stesso reddito, ma Tizio vive di rendita mentre Caio deve lavorare tutto il giorno per produrlo; è giusto che siano tassati in egual maniera? Direi di no, giacché la fatica è onere del quale occorre tener conto nella tassazione; onde inventai il

1° teorema: a parità di reddito, deve essere tassato in misura minore quello che necessita di maggior sforzo per produrlo; ovvero in misura maggiore i redditi di capitale rispetto a quelli da lavoro.

E poi argomentai così: Caio e Sempronio hanno lo stesso reddito, ma Caio ha la certezza di poter lucrare il suo reddito a vita, mentre Sempronio ha un reddito incerto negli anni a venire; è giusto che siano tassati in egual maniera? Direi di no, dato che per il primo il reddito è interamente disponibile, mentre per il secondo lo è solo parzialmente, poiché deve essere in grado di accantonare riserve per coprirsi dal rischio di mancata produzione; onde inventai il

2° teorema: a parità di reddito, deve essere tassato in misura minore quello che presenta una maggiore incertezza nella sua produzione futura; ovvero in misura maggiore i redditi certi rispetto a quelli incerti.

E poi argomentai così: se combino il primo teorema con il secondo ottengo che Tizio, che vive di rendita; deve pagare più imposte di Caio, che vive di reddito da lavoro certo; e Caio deve pagare più imposte di Sempronio, che vive di reddito da lavoro incerto. Onde inventai il

3° teorema: a parità di reddito, i redditi di capitale (certi) devono essere tassati in misura maggiore dei redditi di lavoro certi, e i redditi di lavoro certi devono essere tassati in misura maggiore dei redditi di lavoro incerti. Del pari, i redditi di capitale certi devono essere tassati in misura maggiore dei redditi di capitale incerti.

Devo ora definire i redditi di lavoro certi rispetto a quelli incerti. Sono certi quelli nei quali viene garantito il reddito per tutta la vita lavorativa, come negli impieghi presso lo Stato; sono meno certi quelli nei quali, pur non essendo garantito l'impiego per tutta la vita lavorativa, sono disposti ammortizzatori sociali che coprono in parte il rischio di non produrre il reddito, come quelli di lavoro subordinato nella grande impresa; sono ancora meno certi i redditi che derivano da attività di lavoro subordinato nella piccola impresa, giacché gli ammortizzatori sociali offrono minor tutela; sono incerti

quelli che derivano dalle attività di lavoro autonomo. Onde pervenni al

1° corollario: a parità di reddito, i redditi di lavoro subordinato nel settore pubblico devono essere tassati in misura maggiore rispetto a quelli di lavoro subordinato nella grande impresa, i quali devono essere tassati in misura maggiore rispetto a quelli nella piccola impresa, i quali devono essere tassati in misura maggiore rispetto a quelli di lavoro autonomo.

E poi argomentai così: vi sono redditi, come quelli di impresa, che sono misti, in quanto prodotti dall'operare congiunto del capitale e del lavoro. Onde, applicando i primi tre teoremi, pervenni al

2° corollario: a parità di reddito, i redditi d'impresa devono essere tassati meno dei redditi di puro capitale e più dei redditi di puro lavoro.

Riepilogando, determinai l'ordine delle categorie di reddito da assoggettare a tassazione con aliquote decrescenti:

- redditi di capitale certi;
- redditi di capitale incerti;
- redditi di impresa;
- redditi di lavoro subordinato nel settore pubblico;
- redditi di lavoro subordinato nella grande impresa;
- redditi di lavoro subordinato nella piccola impresa;
- redditi di lavoro autonomo.

E poi mi dissi: se questo è l'ordine di tassazione decrescente secondo criteri di buon senso, come ci insegna la realtà delle cose e il diritto naturale, così dovrà essere anche la legislazione fiscale. Onde andai ad accertare cosa accadeva in Italia, e vidi che:

- i redditi di capitale certi, derivanti dalla rendita di titoli pubblici, non erano tassati o lo erano solo in misura simbolica del 12,50%, giacché l'onere fiscale veniva di fatto traslato sul soggetto erogante, stante le regole di mercato del tasso netto;
- i redditi di capitali incerti, derivanti dall'investimento azionario stabile (dividendi) erano tassati molto più gravosamente dei primi; mentre quelli derivanti dall'investimento speculativo (plusvalenze) o non erano tassati affatto (negoziazioni di borsa) o lo erano in misura irrisoria (1,05% sulla vendita di partecipazioni non qualificate) o comunque in misura inferiore ai redditi di lavoro (25% sulle plusvalenze da partecipazioni qualificate);
- i redditi d'impresa erano tassati in misura superiore ai redditi di capitale certi ed incerti di origine speculativa;

- i redditi da lavoro subordinato nel settore pubblico erano tassati come quelli del settore privato della grande impresa e della piccola impresa;

- i redditi di lavoro autonomo erano tassati, considerando i balzelli accessori, in misura maggiore rispetto ai redditi di lavoro subordinato e ai redditi di capitale certi o incerti di origine speculativa.

Allora mi dissi che vi erano due possibili cause di tale contrasto: o sono sbagliati i miei teoremi e corollari, oppure è sbagliato il sistema fiscale.

Ma mi sovvenne, quasi per ispirazione, che occorreva tener conto del fenomeno dell'evasione. Se a parità di reddito conseguito non corrisponde una parità di reddito dichiarato nelle diverse categorie, parametrando l'aliquota d'imposta non ai redditi dichiarati ma ai redditi effettivi, i miei teoremi e corollari trovano conferma e veramente sono meno tassati i redditi d'impresa rispetto a quelli di capitale, ovvero i redditi di lavoro autonomo rispetto a quelli di lavoro subordinato. Questo sempre che l'evasione vi sia nelle dimensioni sopra indicate.

E allora conclusi così: nell'ipotesi in cui l'equità nell'imposizione venga rispettata tenuto conto del fenomeno dell'evasione, il sistema permane equo finché l'evasione persiste, giacché, se essa viene meno, si altera l'equità d'imposizione dei vari redditi secondo il diritto naturale. Onde inventai il mio

4° ed ultimo teorema: in un sistema fiscale in cui l'equità di tassazione è assicurata parametrando le aliquote d'imposta ai redditi effettivi, l'equilibrio del sistema è assicurato soltanto qualora l'evasione sia costante; ogni variazione di questa altera l'equità del sistema e l'ordine di tassazione delle categorie di reddito. Ciò significa che se l'aliquota di tassazione di certi redditi è parametrata al reddito effettivo, diverso dal dichiarato, è il sistema stesso che genera evasione, perché diventa una necessità del soggetto nella misura in cui essa sia presupposta dal sistema stesso. Quindi, fin quando lo Stato chiederà 10 per avere 6, l'evasione fiscale non potrà essere eliminata, perché è indotta dallo stesso sistema fiscale che, a parole, intende combatterla.

E se mi fossi sbagliato? Beh, per ora non me ne cruccio, giacché il mio teorema mi ha già procurato un'offerta di impiego alla Sogeti...

Luca Pacioli



Presidente onorario
Giacomo Dusini

Presidente
William Santorelli

Vice presidente
Elio Kunz

Segretario
Vittorio Nardini

Tesoriere
Antonio De Troia

Consiglieri
Enrico Callegari
Francesco Distefano
Ezio Ferrari
Alfredo Mentasti
Emilio Nataloni
Giorgio Pichini
Lucia Starola

Collegio revisori dei conti
Igino Desiati
Paolo Mariani
Francesco Pepe

S U M M A

Editore
Consiglio nazionale
dei ragionieri e periti commerciali

Direttore responsabile
William Santorelli

Condirettore
Lucia Starola

Comitato di redazione
Giuseppe Accettura, Marisa Calcagni,
Gianpaolo Concari, Toti Cottone,
Francesco Distefano, Fausto Magni,
Stefano Marchese, Antonio Napoletano,
Pier Luigi Poggi, Pietro Portaluppi,
Enio Taiuti

Direzione/Redazione/Segreteria
Roma 00198 - via Paisiello 24
Telefono (06) 85236326-327
Fax (06) 8417829

Luca Pacioli questo mese
è Stefano Marchese

Segreteria di redazione
Roberto Di Reto

Progetto grafico
Studio Roberto Sambonet

Realizzazione copertina
Wackernell - Muheim

Impaginazione
Daniela Caterina

Fotocomposizione e Stampa
Poggi Tipolito S.r.l. - Assago (MI)

Tiratura di questo numero 36.000 copie
Pubblicazione reg. al Tribunale di Roma
Decr. n. 164 del 13 aprile 1984
Spedizione in abb. post. - 50%
C.M.P. 2 Roserio

La redazione si riserva di modificare
e abbreviare i testi originali.
Gli articoli firmati rispecchiano il pensiero
degli autori. Studi, servizi e articoli
di "Summa" possono essere riprodotti
purché ne sia citata la fonte.

Questo numero è stato chiuso
in redazione martedì 22 ottobre 1996



Testata associata all'unione
stampa periodica italiana